

Codice A1419A

D.D. 26 novembre 2021, n. 1915

**"AIL BIELLA - FONDAZIONE CLELIO ANGELINO MARIONE ONLUS" con sede in Ponderano (BI). Presa d'atto modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 1915/A1419A/2021**

**DEL 26/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** "AIL BIELLA – FONDAZIONE CLELIO ANGELINO MARIONE ONLUS" con sede in Ponderano (BI). Presa d’atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 20816 del 08.07.2020 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della Fondazione "AIL BIELLA – FONDAZIONE CLELIO ANGELINO MARIONE ONLUS", C.F. 90035930024, con sede in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi, 2;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 26.11.2007 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 817/187;

la Fondazione "AIL BIELLA – FONDAZIONE CLELIO ANGELINO MARIONE ONLUS", ha deliberato di approvare un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, con atto rep. n. 75541 del 08.07.2019, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Biella il 17.07.2019 al n. 3919 s. 1T, a rogito del Dott. Raffaello Lavioso, notaio in Biella, come da presa d’atto comunicata con nota prot. n. 11941 del 15.10.2019;

la Fondazione ha approvato la modifica degli artt. 1 e 8 di detto Statuto, come da atto rep. n. 76019 del 05.06.2020, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Biella il 10.06.2020 al n. 2243 s. 1T, a rogito del Dott. Raffaello Lavioso, notaio in Biella;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all’operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, la denominazione della Fondazione sarà mutata in “FONDAZIONE CLELIO ANGELINO MARIONE - E.T.S.”;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

## **DETERMINA**

-di prendere atto del nuovo Statuto della Fondazione “AIL BIELLA – FONDAZIONE CLELIO ANGELINO MARIONE ONLUS”, con sede in Ponderano (BI), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà mutata in “FONDAZIONE CLELIO ANGELINO MARIONE – E.T.S.”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO

della "FONDAZIONE CLELIO ANGELINO MARIONE - "E.T.S." (già O.N.L.U.S.) con sede in Ponderano iscritta al n. 817 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte da iscriversi al R.U.N.T.S. al momento della sua operatività.

1) - Esiste a sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile la "FONDAZIONE CLELIO ANGELINO MARIONE - "E.T.S." (già O.N.L.U.S.).

2) - La Fondazione ha sede in Ponderano Via dei Ponderanesi n. 2.

3) - La Fondazione, ai fini della salvaguardia e della tutela della salute umana, ha per scopo lo svolgimento senza scopo di lucro in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di utilità sociale nel settore assistenziale e sanitario mediante interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché mediante beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale così come previsto all'art. 5 co. 1 lett. b), c) ed u) del D.Lgs. 117/2017 in particolare riguardanti lo studio, la ricerca, la prevenzione, l'assistenza e la cura di malati affetti da leucemia, da linfomi e da patologie analoghe nonché da malattie ematologiche in genere.

E' consentito lo svolgimento di attività diverse purchè secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

Nel quadro della sua attività la Fondazione organizza incontri, riunioni e manifestazioni, promuove studi e ricerche, cura pubblicazioni a mezzo stampa, audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive.


La Fondazione svolgerà la propria attività in particolare nell'ambito della Provincia di Biella.

La Fondazione potrà infine compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali ivi compresa la partecipazione in Enti aventi finalità analoghe, affini o connesse al proprio scopo, confermata l'esclusione di ogni finalità particolare, lucrativa, speculativa, politica, sindacale e simili.

4) - La Fondazione ha durata illimitata.

5) - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito:

a) - dal patrimonio morendo dismesso dal Fondatore quale risultante dai verbali di inventario di eredità rogito notaio Giovanni Fulcheris di Biella in data 2 giugno 1995 numero 52.075/16.252 di repertorio, registrato a Biella il 13 giugno stesso anno al numero 2090 Serie I; 8 giugno stesso anno numero 52.106/16.258 di repertorio, registrato a Biella il 20 giugno successivo al numero 2172 Serie I; in data 16 giugno



stesso anno numero 52.133/16.270 di repertorio, registrato a Biella il 27 giugno successivo al numero 2.256 Serie I; in data 24 luglio stesso anno numero 52.232/16.317 di repertorio, registrato a Biella il 4 agosto successivo al numero 2.820 Serie I ed in data 13 settembre stesso anno 52.275/16.335 di repertorio, registrato a Biella il 19 settembre successivo al numero 2.995 Serie I;

- b) - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) - dall'utile derivante da iniziative manifestazioni ed attività organizzate dalla Fondazione stessa.
- d) - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
- e) - dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.

Il patrimonio della Fondazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione sono destinati integralmente agli scopi istituzionali per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per quanto precede è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativi.

Si applica in ogni caso l'art. 8) del D. Lgs. 117/2017 ed in tal senso si considerano distribuzione indiretta di utili le attività ed i comportamenti indicati al comma 3 della disposizione richiamata.

Non possono essere ripartiti o distolti in qualunque forma dalla loro destinazione sia durante la vita dell'Ente sia all'atto dello scioglimento.

- 6) - Gli esercizi finanziari hanno durata annuale e chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di gestione con l'allegato rendiconto.

- 7) - Sono organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio Direttivo;
- b) - l'Organo di Controllo/Revisori Legali dei Conti;
- c) - il Comitato e Scientifico.

- 8) - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a diciassette membri.

I Consiglieri in carica avranno facoltà mediante apposita deliberazione da assumersi con le maggioranze di cui al successivo articolo 11° di integrare la composizione dell'Organo fino al numero massimo di diciassette membri come sopra indicato al primo comma, ovvero, in caso di cessazione di alcuni membri, di ometterne la sostituzione, purché rimangano comunque in carica almeno tre membri.

La sostituzione o meno degli amministratori cessati dalla carica verrà decisa dal Consiglio Direttivo ed effettuata con il metodo della cooptazione. I nuovi membri nominati fino ad integrazione del numero massimo e quelli cooptati resteranno in carica tre anni e potranno essere rinominati.

Il Consiglio Direttivo nominerà al proprio interno un Presidente ed uno o più Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.

La funzione di Presidente avrà durata di 3 (tre) esercizi rinnovabile alla scadenza e potrà essere ricoperta sia dai consiglieri vitalizi sia dai consiglieri nominati per durata di tre esercizi.

Le altre cariche attribuite nell'ambito del Consiglio Direttivo avranno anch'esse durata triennale rinnovabile alla scadenza e, salvo quelle di Vice Presidente, saranno cumulabili con la carica di presidente.

Per la verbalizzazione delle proprie riunioni sarà in facoltà del Consiglio di utilizzare un segretario esterno.

L'assunzione di cariche direttive in movimenti o partiti politici costituirà causa di ineleggibilità e/o di decadenza.

pure causa di decadenza dalla carica la mancata partecipazione, senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio.

9) - Il Consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio direttivo provvederà inoltre:

- a) - alla nomina degli amministratori mancanti;
- b) - alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico;
- c) - alla nomina dell'Organo di Controllo/Revisori Legali dei Conti;
- d) - alle eventuali modifiche statutarie;
- e) - alla approvazione del bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, e dalla relazione di missione in conformità al disposto degli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio potrà delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore in conformità ai principi indicati dal citato art. 14.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

10) - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio e delle linee di indirizzo dell'attività della fondazione. Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata con apposito avviso dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà essere notificato agli altri consiglieri a mezzo di raccomandata (anche a mano) di telegramma, di telefax o di posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà tenersi presso la sede della Fondazione od in qualunque altra località purché ritenuta idonea dai Consiglieri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro.

Non sarà necessaria alcuna formalità qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio.

11) - Il Consiglio direttivo delibera su tutti gli argomenti di sua competenza a maggioranza dei suoi componenti. Per la modifica del presente statuto sarà tuttavia necessaria la maggioranza di oltre i due/terzi dei suoi componenti.

12) - Al Presidente compete la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

La rappresentanza potrà spettare anche agli Amministratori muniti di delega nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie della Fondazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

13) - Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri nominati dal Consiglio direttivo tra personalità distintesi nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione.

I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

14) - Il Comitato Scientifico formula proposta e propone iniziative circa le attività della Fondazione.

- esprime pareri sui programmi e le iniziative che siano ad



esso sottoposte dal Consiglio direttivo;

- esprime su richiesta del Consiglio direttivo pareri e valutazioni tecniche motivate sulle attività svolte dalla Fondazione.

Il Comitato funziona sulla base delle regole previste per il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico potrà presenziare su richiesta del Consiglio Direttivo alle riunioni del medesimo, esprimendo parere consultivo.

15) - L'Organo di Controllo è composto da un Revisore Unico o da un Organo Collegiale composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo controlla la gestione finanziaria della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto, esercita il controllo contabile.

16) - In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore ad altri Enti del terzo settore operanti a scopo di pubblica utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ad altri E.T.S. indicati dal Consiglio Direttivo.

17) - Presso la Fondazione viene istituito:

a) - il Registro dei benemeriti che abbiano contribuito mediante erogazioni o lasciti al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

b) - Il registro dei volontari benemeriti che, con il coordinamento e l'indirizzo dei consiglieri prestino senza alcun vincolo né corrispettivo la propria attività a favore della Fondazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Si applica il disposto dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo provvederà qualora lo ritenga necessario a redigere un apposito registro interno allo scopo di regolare e disciplinare l'attività di volontariato. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari a norma dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Di entrambe le forme di contribuzione volontaria verrà dato conto annualmente mediante pubblicazione dei lasciti e dei nominativi dei volontari sugli organi di informazione.

18) - La Fondazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma ed anche mediante cessione di beni o erogazioni di servizi a condizioni di favore, compensi a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori, revisori, eccetera, superiori ai





limiti di legge in vigore. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

19) - La Fondazione è E.T.S. attualmente iscritta al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte e quale O.N.L.U.S. al Registro tenuto presso la D.R.E..

In conformità alla disciplina transitoria di cui all'art. 101 del D.Lgs. 117/2017:

- il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more della sua istituzione si intende soddisfatto nella fattispecie attraverso l'attuale iscrizione al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte. Per quanto precede tanto l'eliminazione dell'acronimo O.N.L.U.S., quanto l'assunzione della nuova denominazione contenente l'acronimo E.T.S. devono intendersi sospensivamente condizionate rispettivamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 co. 2 ed all'iscrizione nel R.U.N.T.S. a seguito della sua operatività;

- continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro O.N.L.U.S. fino all'operatività del R.U.N.T.S.

20) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

*Copia conforme all'originale, composto di n<sup>24</sup> fogli  
fogli firmati a norma di legge, concorda pure con quanto allegato,  
che si rilascia per uso Registro Persone Giuridiche*

*Biella, R 10 giugno 2020*

*Raffaello Lavioso*

